

2ª TORNATA DEL 19 MAGGIO

Non fu possibile alla Commissione delle petizioni di rinvenire nel bollettino delle leggi questo decreto del 9 aprile 1856. Essa però ha motivo di credere che il medesimo si riferisca alla approvazione di qualche transazione nell'interesse dei corpi morali, ed all'accettazione di qualche legato pio; or bene, tanto nell'uno che nell'altro caso, essendo aperta ai petenti la via dei tribunali, ed anzi essendo questa la sola via che debbano seguire piuttosto che il ricorrere al Prefetto od od alla Camera, la Commissione vi propone perciò anche su questa petizione l'ordine del giorno.

(È approvato.)

(Guardie di sanità nel porto di Livorno —
Diritto alla pensione.)

BRIGANTI-BELLINI GIUSEPPE, relatore. Petizione 9346. Ventiquattro capi di famiglia, già guardie di sanità nel porto di Livorno, espongono che da antico tempo il basso servizio sanitario nel porto di Livorno si disimpegnava da 108 guardie di ruolo ordinario, e da un altro corpo di guardie detto *di supplemento*, le quali ultime venivano chiamate ogniqualvolta le altre non sopperivano al servizio.

Le dette guardie supplementarie passavano nel ruolo delle 108 man mano che qualcuna di queste cessava di farne parte o per morte o per giubilazione, e che con sovrano decreto del 1848 fu concesso alle 108 guardie di ruolo ordinario un sussidio di una lira al giorno per ciascuno.

Espongono essi inoltre che fu stabilito, che anche le guardie supplementarie godessero di questa sovvenzione, e che alla pubblicazione di quel decreto gli esponenti si trovavano tutti nel ruolo delle guardie supplementarie, e adesso contano da 20 a 25 anni di servizio; che dopo il 27 aprile 1859 il Governo soppresse il corpo delle 108 guardie di ruolo, e quello delle supplementarie; ritenne in attività di servizio alcune delle prime, ma non adottò alcuna misura per le supplementarie: che nel momento di questa riforma le guardie supplementarie erano 34, otto delle quali furono aggregate con una lira al giorno al numero di quelle del ruolo ordinario; che due di queste guardie passate in attività di servizio, l'una chiamata Andrea Cesari, e l'altra Angelo Torrani, dopo un anno furono messe a riposo ed ebbero la liquidazione della lira al giorno; che dopo un certo intervallo di tempo si sono rivolte al Governo, ma non poterono nulla ottenere, se non che l'offerta di lire 100 dall'ufficio di sanità di Livorno e di lire 250 dal ministro della marina, che gli esponenti si astennero di accettare, perchè credono di aver diritto al riconoscimento del servizio prestato.

Domandano infine che loro si riconosca il diritto quesito intorno al prestato servizio, e quindi la liquidazione della pensione secondo il disposto del decreto granducale 15 aprile 1848.

La vostra Commissione ha dovuto esaminare la questione sotto l'aspetto giuridico, ed osservò che il basso

servizio sanitario del porto di Livorno era prestato da un doppio ordine di agenti, cioè dalle guardie di ruolo ordinario e dalle guardie di supplemento; che gli individui della seconda categoria non erano ammessi nella prima se non quando vi fossero dei posti vacanti o per morte o per giubilazione degli iscritti nel ruolo ordinario; in altri termini, che le guardie supplementari non erano in permanente servizio attivo.

Ciò indusse la vostra Commissione a credere che il Governo toscano, quando istituì questi due ruoli di guardie, avesse inteso di collocare in una posizione normale rimpetto alla legge solamente le guardie di ruolo ordinario, per guisa che queste solamente potessero considerarsi come veri agenti governativi a differenza delle supplementarie, nelle quali non si potrebbe riscontrare, se non che il carattere di candidati o aspiranti a tale impiego.

Questa maniera di argomentare è confermata dal decreto granducale del 15 aprile 1848 del quale è fatto cenno nella petizione: in quel decreto è disposto che le guardie supplementarie possano godere anch'esse del beneficio della lira al giorno, ma soltanto ogniqualvolta subentrino a surrogare ai posti vacanti delle suddette guardie di ruolo.

Il nostro argomento è anche convalidato dal fatto del Governo della Toscana sorto dall'ultima rivoluzione e precursore del Governo italiano, il quale procedendo alla riforma del servizio sanitario e sopprimendo il doppio ordine di guardie, ritenne in attivo servizio quelle di ruolo, altre delle medesime di ruolo pose a giubilazione, ma per le guardie supplementarie non prese alcuna risoluzione: è confermato ancora dalle determinazioni dell'ufficio di sanità di Livorno e dal Ministero della marina: dai quali non si volle concedere ai petenti, senonchè l'offerta di una gratificazione.

Quindi la vostra Commissione è d'opinione che i petenti non possono a rigore di giustizia pretendere il riconoscimento del loro diritto acquisito, e quindi la liquidazione della pensione colla lira al giorno, poichè i medesimi non possono giustificare di aver funzionato con altra qualità, tranne quella di guardie supplementari, che, come dianzi si disse, non erano in servizio permanente, non erano retribuite e non prestavano l'opera loro se non quando per l'assenza o per l'impedimento di quelle di ruolo, o per la insufficienza del loro numero, per l'accrescimento del lavoro, erano chiamate a servire.

Questo servizio occasionale certamente, sinchè durava quello stato di cose, dava loro il diritto di essere preferiti nella scelta delle nuove guardie di ruolo quando vi fossero risultati dei posti vacanti.

Ciò era una limitazione al Governo nella facoltà di scegliere, ed era anche una garanzia d'abilità e d'esperienza nelle future guardie di ruolo; ma non pare possibile la conclusione che ciò potesse costituire un diritto alla pensione.

Secondo il parere della Commissione, tale questione avrebbe piuttosto un carattere d'equità; siccome è